Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale[1],
visto il messaggio del Consiglio federale del …[2],

decreta:

Art. 1 Divieto

[1] Le organizzazioni e i gruppi seguenti sono vietati:

a. Hamas;

b. le organizzazioni che succedono ad Hamas o che operano sotto un nome di copertura, nonché le organizzazioni e i gruppi che operano su mandato o in nome di Hamas.

[2] Il Consiglio federale può vietare organizzazioni e gruppi associati ad Hamas che, per quanto riguarda condotta, obiettivi o mezzi, corrispondono ad Hamas e che direttamente o indirettamente sostengono attività terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna. La validità del divieto deve essere limitata nel tempo; il divieto può essere prorogato.

[3] Le organizzazioni e i gruppi vietati sono considerati organizzazioni terroristiche secondo l'articolo 260ter capoverso 1 lettera a cifra 2 del Codice penale[3].

Art. 2 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

[3] La presente legge decade cinque anni dopo l'entrata in vigore.

RU …
1 RS **101**
2 FF …
3 RS **311.0**